

Relazione

Il presente Progetto di Legge mira a introdurre modifiche limitate ma importanti alla Legge Regionale n. 2 del 28 marzo 2014, che riguarda il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare. La proposta è volta a precisare la definizione di caregiver familiare chiarendo che la coabitazione tra il caregiver e la persona di cui si prende cura non è un elemento essenziale per l'individuazione del caregiver. Questa modifica riconosce la realtà di molti caregiver che, pur non convivendo con la persona di cui si prendono cura, forniscono un sostegno essenziale. Se così non fosse si escluderebbe un ampio segmento di persone che si prendono cura dei propri cari, appunto i caregiver.

La modifica legislativa proposta con il presente Progetto di Legge rispecchia la realtà complessa e diversificata delle famiglie della nostra Regione, promuovendo politiche e risorse strutturate per supportare i caregiver, indipendentemente dalla loro condizione anagrafica.

In conclusione, il Progetto di Legge offre un'interpretazione autentica alla legge n. 2 del 2014, che nei fatti, ha sempre agito in tal senso.

Il Progetto di Legge è composto da tre articoli. All'articolo 1 viene introdotta la modifica legislativa all'art. 2, comma 1, della Legge regionale n. 2 del 28 marzo 2014. All'articolo 2 si specifica che il Progetto di Legge non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale. Infine, all'articolo 3 si definisce l'entrata in vigore della norma.

PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1

Modifiche all' articolo 2 della legge regionale n. 28 marzo 2014, n. 2

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 2014, n. 2 (*norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)*) è aggiunto il seguente testo:

"Il caregiver familiare è riconosciuto tale, indipendentemente dalla coabitazione con la persona assistita, dalla residenza o dal domicilio comune, e più in generale dalla convivenza. Questi elementi non costituiscono un requisito per l'identificazione del ruolo di caregiver."

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).